

INFORMA SALUTE

NOVEMBRE 2013



A CURA DI:



In questo numero:

UNI EN ISO 7010:2012 LA NUOVA SEGNALETICA



VIDEO SORVEGLIANZA E BUONE PRASSI: LE ULTIME NOVITÀ

PREMIO AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI. AND THE WINNER IS..



INTERPELLI



Comitato di Redazione:

Alessandro Pagani CISL

045 8096014

Gabriele Bozzini UIL

045 8873121

Maurizio Tiano CGIL

045 8674669

UNI EN ISO 7010:2012: LA NUOVA SEGNALETICA

Il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012 che prescrive i nuovi segnali di sicurezza. Vediamo il confronto con il Decreto 81 e i nuovi cartelli di obbligo, divieto, pericolo, emergenza e antincendio.

Roma, 11 Apr- Se le norme tecniche offrono soluzioni in grado di favorire la prevenzione di incidenti e tutelare la salute nei luoghi di lavoro, nell'attuale economia globale è importante che le norme siano armonizzate a livello internazionale. Ad esempio permettendo che un cartello, un pittogramma siano correttamente riconosciuti dai lavoratori indipendentemente dalla lingua e dalla cultura di origine.

UNI EN ISO 7010:2012

La segnaletica aziendale sta cambiando...



Proprio con questi obiettivi il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012, una norma che prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

La norma contiene una raccolta di simboli armonizzati riconosciuti universalmente.

E – come indicato dall' Ente Nazionale di Unificazione (UNI) – “la forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3”.

E se la norma “è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste”, non è invece applicabile ai “segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864”. In particolare la norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

[Alla fine di questo articolo abbiamo inserito la nuova segnaletica completa](#)

La norma ISO 7010 conteneva già dal 2011 una raccolta di simboli riconosciuti universalmente, uno standard basato su pittogrammi facilmente compresi



indipendentemente dalla nazionalità dei lavoratori. Tuttavia l'Italia ha continuato a utilizzare i propri standard UNI.

Ora invece l'armonizzazione dei simboli a livello continentale - con l'adozione in Italia della norma con il nome di UNI EN ISO 7010:2012 - ha un riconoscimento ufficiale anche nel nostro paese.

Una utile comparazione dei pittogrammi presenti nel D.Lgs. 81/2008 e di quelli presenti nella norma UNI EN ISO 7010:2012 è presente nel documento “Breve guida relativa alla nuova segnaletica di sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 7010” a cura del geom. Stefano Farina. Il documento è correlato al sito SICURELLO, che

già collabora con la nostra redazione con la rubrica “ Le immagini dell’insicurezza”.

Con la pubblicazione della norma UNI, avvenuta il 18 ottobre 2012, sono state ritirate le precedenti norme nazionali, secondo quanto previsto dal regolamento di recepimento del Comitato Europeo di Normazione (CEN).

In particolare la nuova norma tecnica sostituisce le seguenti norme:

UNI 7544-1:1976; UNI 7544-2:1985; UNI 7544-4:1985; UNI 7544-5:1985; UNI 7544-7:1986; UNI 7545-1:1976; UNI 7545-2:1976; UNI 7545-3:1976; UNI 7545-4:1976; UNI 7545-5:1976; UNI 7545-7:1976; UNI 7545-8:1976; UNI 7545-9:1985; UNI 7545-12:1978; UNI 7545-19:1986; UNI 7545-20:1989; UNI 7546-1:1976; UNI 7546-6:1978; UNI 7547-1:1976; UNI 7547-2:1976; UNI 7547-3:1976; UNI 7547-4:1976; UNI 7547-5:1976; UNI 7547-6:1976; UNI 7547-7:1994; UNI 7547-8:1987; UNI 7544-12:1994; UNI 7545-25:1994; UNI 7545-26:1994; UNI 7545-28:1994; UNI 7547-10:1994; UNI 7546-10:1994; UNI 7546-11:1994; UNI 7547-9:1994; UNI 7545-27:1994; UNI 7545-24:1994; UNI 7545-23:1994; UNI 7546-12:1994; UNI 7546-13:1994; UNI 7544-13:1995; UNI 7547-11:1995; UNI 7544-16:2007; UNI 7545-30:2007; UNI 7546-16:2007; UNI 7546-17:2007; UNI 7546-18:2007; UNI 7544-14:2008; UNI 7544-3:2008.

E ora? Cosa succede con la nuova norma UNI EN ISO 7010:2012?

Il rapporto tra normazione tecnica e legislazione è un rapporto stretto e a volte complesso.

Se l’applicazione delle norme tecniche non è generalmente obbligatoria, una norma tecnica può



diventare, a diversi livelli, un obbligo inderogabile se citata e menzionata direttamente nella legislazione vigente.

Ricordiamo che in relazione a questo rapporto tra norme e leggi, l’UNI mette a disposizione degli utenti del web due banche dati che raccolgono i riferimenti ai provvedimenti legislativi strettamente inerenti il mondo della normazione tecnica, pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In questo senso è bene segnalare che, ad oggi, la nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica di sicurezza non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 (da allegato XXIV a XXXII).

E dunque riguardo alla segnaletica già installata non c’è obbligo di modifica.

È tuttavia possibile sostituirla con i nuovi cartelli e pittogrammi in conformità con quanto indicato dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (All. XXV, punto 1.3):


ALLEGATO XXIV – D.Lgs. 81/2008
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

1. Considerazioni preliminari
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da ALLEGATO XXV a ALLEGATO XXXII.
(...)

ALLEGATO XXV - D.Lgs. 81/2008
Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).
1.2. I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.
(...)


UNI EN ISO 7010:2012: LA NUOVA SEGNALETICA



VIDEO SORVEGLIANZA E BUONE PRASSI: LE ULTIME NOVITÀ

In merito alla Buona prassi relativa all'utilizzo della Videosorveglianza come strumento di prevenzione in azienda approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nella seduta del 17 aprile 2013, di cui vi avevamo parlato nella nostra rubrica "Notizie in breve" del mese di giugno, vi riportiamo la pronuncia del giudice del lavoro del Tribunale di Roma.

Fermo restando la validità di uno strumento come la videosorveglianza al fine di migliorare condizioni di sicurezza, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, in sede di Commissione Consultiva Permanente la Cgil aveva espresso le proprie riserve relative all'approvazione della menzionata buona prassi. Ciò in quanto la normativa attuale già regola appieno la videosorveglianza e viene messa in discussione la coerenza con il diritto vigente e la effettiva rispondenza della "buona tecnica" della soluzione prospettata circa l'uso della videosorveglianza.



Veniva lamentato inoltre che la buona prassi di fatto era un utilizzo della videosorveglianza quanto il più esteso possibile per far emergere e dare diffusione alle migliori modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Di fatto si validava come buona prassi il controllo con videosorveglianza permanente di ogni e qualunque aspetto della presenza e dell'attività dei singoli lavoratori. Si contestava inoltre che la buona prassi non conteneva alcun limite alla tutela della riservatezza anche nei confronti dei terzi.

A fronte di tutte queste criticità veniva presentato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma che con provvedimento del 13.11.2013 dichiarava la propria incompetenza ma aggiungeva che la Buona

prassi non ha valenza autoritativa e, come tale non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori". Sicché, (...) "il comportamento adottato da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà comportamenti (...) difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà siffatti comportamenti". L'atto di validazione della buona prassi rimarrebbe, pertanto, "privo di effetti se contra legem".

Di seguito riportiamo Parere dell'Ufficio Giuridico Cgil sulla sentenza relativa alla videosorveglianza
Oggetto: Il Tribunale di Roma fa il punto sulla validazione delle "buone prassi"

Il Tribunale di Roma ha stabilito che l'atto di validazione delle buone prassi da parte della competente Commissione (art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008) "non ha valenza autoritativa e, come tale non è in grado di incidere sui diritti dei lavoratori", sicché "il comportamento adottato da ogni singola impresa potrà sempre essere sindacabile dinanzi al giudice che, se accerterà comportamenti (...) difformi dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e in violazione dei diritti dei lavoratori, sanzionerà siffatti comportamenti". L'atto di validazione della buona prassi rimarrebbe, pertanto, "privo di effetti se contra legem".

In pratica, nella sostanza, la decisione del Giudice afferma che la validazione come “buona prassi” non può consentire alla videosorveglianza, nelle singole imprese, di superare né l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, né la legge sulla protezione dei dati, dovendosi la conformità a tale legislazione, ed in genere ai diritti dei lavoratori, essere valutata volta a volta.

La videosorveglianza, quindi, prima di essere svolta e nonostante la sua validazione come “buona prassi”, deve essere verificata in ogni singola situazione come conforme a legge e non lesiva dei diritti dei lavoratori.

La decisione del Tribunale di Roma, rimettendo ordine nel “sistema delle fonti” normative in una materia tanto delicata come quella della salute e sicurezza dei lavoratori, merita ampia diffusione in quanto costituisce un autorevole e convincente “precedente” giudiziario che dovrà essere tenuto presente in tutte le sedi, comprese quelle di eventuali future “validazione” di buone prassi che – icu oculi (come nel caso in questione) – si pongano in contrasto con i diritti dei lavoratori sanciti dalle normative di legge.

In questo modo si potrà evitare – preventivamente - di adottare validazioni di “buone prassi” che in realtà sono “contra legem” e pertanto sanzionabili davanti al giudice del lavoro.



PREMIO AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI AND THE WINNER IS.. C(US)TODIANS

C(us)todians si aggiudica la quinta edizione del premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri a Lipsia.

C(us)todians di Aly Muritiba è stato proclamato vincitore del premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri 2013 in occasione del Festival internazionale del cinema documentario e di animazione di Lipsia (DOK Lipsia). Per la quinta volta l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) conferisce un premio per il miglior documentario sul tema del lavoro.

C(us)todians, del regista brasiliano Aly Muritiba, parte dal punto di vista dei sorveglianti per portare in scena la vita quotidiana in un carcere brasiliano, descrivendo un ambiente di lavoro impegnativo e promuovendo il dibattito sui rischi psicosociali sul luogo di lavoro, l’argomento della prossima campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015 dell’EU-OSHA.



Nel consegnare il premio, la giuria ha dichiarato: “Si percepiscono il rischio, l’imprevisto, lo stress e la mancanza di sicurezza, il regista è talmente vicino ai personaggi da trasmettere un vero senso di appartenenza, una visione dall’interno della lotta quotidiana per gestire un ambiente di lavoro impegnativo e potenzialmente esplosivo. Privati delle risorse e dei fondi adeguati e sovraccarichi di lavoro, i sorveglianti e i custodi sono costantemente impegnati a risolvere le emergenze. Il protagonista diventa il nostro “angelo custode” che ci guida nello svolgimento del film, caratterizzato da uno sguardo penetrante, da un punto di accesso esclusivo ai personaggi, da suoni angoscianti e da una gamma di sfumature che intendono riprodurre le tonalità di grigio del carcere”.

Il premio cinematografico è stato istituito nel 2009 per promuovere l’importanza della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro in Europa, sfidando e incitando i registi a creare e mettere in evidenza documentari incentrati sull’individuo in un mondo del lavoro in continua trasformazione.

Gli otto film candidati sono stati realizzati da registi di tutto il mondo e coprono una serie di tematiche connesse al lavoro, allo scopo di enfatizzare l’importanza della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Questi film provengono da paesi molto diversi come Italia, Svezia, Israele e Nepal, e affrontano vari argomenti: i lavoratori migranti, le condizioni lavorative nei supermercati, un reportage sull'attività di investment banking e gli operai.

La selezione dei candidati è avvenuta su un numero di oltre 2.240 documentari, provenienti da 114 paesi, trasmessi quest'anno al DOK di Lipsia. Il vincitore è stato scelto da una giuria internazionale composta, tra l'altro, da esperti in materia di cinema, nonché di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

TRAILER SU

<http://youtu.be/cQz1z-t0j7s>



GLI INTERPELLI

[Interpello n. 11/2013:](#) Formazione DEVE essere SEMPRE riferita a mansione, non solo a Codice Ateco

[Interpello n. 10/2013:](#) Formazione addetti emergenza: Si agli Ingegneri abilitati Legge 818/1984

[Interpello n. 09/2013:](#) Formazione in imprese familiari: si applica art. 21 del D.Lgs. 81/2008

[Interpello n. 13/2013:](#) Formazione ai Lavoro a domicilio: Si9 Obbligo art. 37 - No Antincendio e P.S.

[Interpello n. 14/2013:](#) DVR e limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

[Interpello n. 12/2013:](#) DVR e obbligatorietà nelle strutture penitenziarie

[Interpello n. 08/2013:](#) Visita medica preventiva: gli obblighi in caso di assunzioni successive

[Interpello n. 15/2013:](#) Sigarette elettroniche: Datore lavoro deve valutare i rischi (art. 28)



CISL
VERONA

